



News Letter

1

03.01.2011

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Osservatorio Doganale	1 – 6
Osservatorio Tributario	6 – 8

Osservatorio Doganale

Regolamento (UE) n. 430 del 20 maggio 2010, primi chiarimenti dall'Agenzia delle Dogane:

Con la Circolare N. 18/D (Prot. 162477RU) del 29 dicembre 2010, l'Agenzia delle Dogane rende noto che con il Regolamento (UE) n. 430 del 20 maggio 2010 (in GUUE, serie L n. 12/10 del 21 maggio 2010), sono state apportate alcune modifiche al Reg. (CEE) 2454/93 (DAC) che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011. Le modifiche in questione riguardano sia aspetti di natura procedurale del regime dell'esportazione sia profili di applicazione delle misure di sicurezza.

Come noto, le misure di sicurezza applicate alla dichiarazione doganale di esportazione hanno già trovato applicazione dal 1.7.2009 (vedasi in proposito la nota dell'Agenzia delle Dogane prot. 88970 del 29.6.2009), mentre quelle relative alla dichiarazione sommaria di uscita (EXS) sono in vigore dal 1° gennaio 2011.

Recentemente, inoltre, la Commissione Europea ha emanato le "Linee Guida sull'esportazione ed uscita delle merci nel contesto del regolamento (CE) 648/2005" (allegate alla nota in commento), le quali, pur non essendo uno strumento giuridicamente vincolante per gli Stati Membri, hanno lo scopo di fornire principi o

raccomandazioni tesi all'uniforme applicazione delle norme.

Con la circolare N. 18/D l'Agenzia delle Dogane fornisce in particolare alcuni chiarimenti sulle modalità pratiche di attuazione di alcuni orientamenti contenuti nelle citate Linee Guida chiarendo che, per l'applicazione di alcune norme, si continueranno ad applicare le modalità procedurali già avviate a livello nazionale.

Innanzitutto, per quanto riguarda le provviste e le dotazioni di bordo, il punto 15 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010 ha modificato l'art. 592bis DAC, introducendo la nuova lettera o) che esonera le provviste e dotazioni di bordo dai requisiti sicurezza di cui all'allegato 30bis delle DAC. Viene inoltre soppressa la precedente lettera e) dell'art. 592 ter che disponeva per tale merce la presentazione della dichiarazione doganale con i dati sicurezza da presentarsi entro un tempo limite di 15 minuti. Con le modifiche in questione viene dunque sciolta la riserva oggetto del punto 4, della nota prot. 88970 del 30 giugno 2009 dell'Agenzia delle Dogane, secondo cui la stessa si era riservata il compito di fornire successive informazioni riguardo la disciplina della procedura di esportazione di tale merce sulla base degli sviluppi in sede comunitaria.

Alla luce delle modifiche apportate dal Reg. (UE) 430/2010, per le provviste e dotazioni di bordo si applicano pertanto le seguenti disposizioni:

a) presentazione di una dichiarazione doganale e applicazione delle relative formalità per le merci comunitarie destinate all'approvvigionamento esente da imposta di navi ed aeromobili, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave come disposto ai sensi dell'art. 786, p. 2, lett. b) DAC;

b) esonero per tali dichiarazioni dei dati di sicurezza di cui all'allegato 30bis e relativo tempo limite di presentazione ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 2, dell'art. 786 del Reg. (CEE) 2454/93 e della lettera o) dell'art. 592bis del Reg. (CEE) 2454/93 modificato dal punto 15 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010.



Fermo restando quanto sopra, le provviste e dotazioni di bordo possono essere, quindi, imbarcate dietro presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione con le seguenti modalità:

a) Procedura ordinaria: è previsto l'invio di una dichiarazione di esportazione in formato elettronico secondo le modalità impartite con le note prot. 88970 del 30.6.2009 e prot. 75522 del 19.6.2009, pubblicate sul sito web dell'Agenzia.

b) Procedura di domiciliazione: è previsto l'invio di una dichiarazione di esportazione in formato elettronico da parte dei soggetti autorizzati alla procedura di domiciliazione, secondo le modalità impartite con le note dell'Agenzia delle Dogane prot. 88970 del 30.6.2009 e prot. 75522 del 19.6.2009.

Sul territorio nazionale, tuttavia, per l'imbarco di alcune merci comunitarie costituenti provviste e dotazioni di bordo viene utilizzato il "memorandum di imbarco" al quale segue la presentazione di una dichiarazione di esportazione cumulativa o, in alcuni casi particolari, l'iscrizione in registri di carico e scarico. Tale procedura pur ponendosi al di fuori delle ipotesi previste dal nuovo regolamento comunitario risulta essere, comunque, particolarmente utile in determinate situazioni caratterizzate da esigenze di velocizzazione e semplificazione dell'imbarco di tale merce.

Considerato che l'utilizzo di tale procedura avviene esclusivamente presso gli uffici doganali nazionali e che per tali merci a livello comunitario è previsto l'esonero dalla fornitura dei dati di sicurezza, l'Agenzia ritiene che la procedura utilizzata a livello nazionale che prevede l'utilizzo del "memorandum di imbarco" per provviste e dotazioni di bordo, possa continuare ad essere utilizzata, con l'avvertenza che sono in fase di predisposizione aggiornamenti della procedura stessa in modo da renderla maggiormente aderente alla regolamentazione comunitaria e che le diverse modalità applicative siano il più possibile armonizzate.

Per l'utilizzo del "memorandum di imbarco", nelle more dell'adozione dei preannunciati aggiornamenti, dovranno comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

1) le formalità di esportazione devono essere espletate presso l'ufficio ove le provviste di bordo o dotazioni verranno imbarcate nel senso che il memorandum e la successiva dichiarazione di esportazione cumulativa devono essere presentate presso lo stesso ufficio doganale (dogana di esportazione e di uscita/imbarco coincidono);

2) l'utilizzo del memorandum deve essere preventivamente autorizzato dal direttore dell'Ufficio doganale o della SOT competente, e si deve riferire solo ai casi in cui la presentazione della dichiarazione di esportazione al momento dell'imbarco della merce non è oggettivamente possibile per la ristrettezza dei tempi di imbarco o per la natura delle operazioni;

3) la procedura in questione può riguardare solo merci esonerate dai dati sicurezza di cui all'art. 592 bis DAC. Per le merci non rientranti nel citato art. 592 bis deve essere presentata una dichiarazione doganale di esportazione comprensiva dei dati sicurezza di cui alla Tabella 1 dell'allegato 30 bis delle DAC;

4) in attesa di verifica circa la compatibilità con la regolamentazione comunitaria sopra richiamata, per il momento, continuano ad applicarsi le disposizioni operative specifiche previste per alcuni particolari settori economici che a seguito di presentazione del "memorandum di imbarco", dispensano dalla presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione prevedendo, invece, l'iscrizione di tale merce in specifici registri di carico e scarico.

Quanto agli operatori economici coinvolti nelle attività di bunkeraggio che attualmente utilizzano la procedura del "memorandum di imbarco", questi sono invitati a prendere nota di quanto riportato al successivo punto 1.3. della circolare. In particolare tali soggetti dovranno considerare che sulla base della nuova procedura relativa all'esportazione di merce in sospensione dei diritti di accisa il Documento Amministrativo Elettronico (e-AD) o, se del caso, il DAA, sarà appurato solo a seguito dell'appuramento della dichiarazione di esportazione, la presentazione di una dichiarazione di esportazione cumulativa ritarderà, di conseguenza, l'appuramento dei predetti documenti di circolazione in regime sospensivo.

Chiarimenti vengono forniti anche in merito al contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi. L'art. 793, p.2, lett. b) delle DAC prevede infatti una deroga al criterio generale che individua l'ufficio di uscita dal territorio doganale della Comunità quale ultimo ufficio prima dell'uscita delle merci da tale territorio ai sensi dell'art. art. 793, p.2 delle DAC, per le merci trasportate con contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi. Per tale tipo di trasporto, infatti, l'ufficio di uscita è l'ufficio ove la merce è presa in carico a fronte di tale contratto (cd. "ufficio di presa in carico"), presso il quale dovranno essere espletate tutte le relative formalità di uscita.

Relativamente alla dichiarazione doganale anticipata (o di pre-partenza), le modifiche al codice doganale comunitario ed alle relative



Disposizioni di Applicazione per l'attuazione del cosiddetto "emendamento sicurezza", introdotte rispettivamente con il Reg. (CE) 648/2005 e con il Reg. (CE) 1875/2009, sono in parte applicate nel regime dell'esportazione, già dal 1° luglio 2009 e sono state oggetto della nota prot. 88970 del 30.6.2009 a cui si fa rinvio. In tale contesto, quindi, la dichiarazione doganale per i regimi di esportazione definitiva, perfezionamento passivo e riesportazione a seguito di regime doganale economico, comprensiva dei dati di cui all'allegato 37 e dei dati sicurezza di cui all'allegato 30bis delle DAC va trasmessa, dal 1° luglio 2009, in formato elettronico nei tempi limite fissati dall'art. 592ter delle DAC, al fine di consentire all'ufficio doganale di esportazione di poter effettuare la prescritta analisi dei rischi sia di natura fiscale che di sicurezza.

Viene altresì chiarito che i dati sicurezza di cui all'allegato 30 bis delle DAC devono essere indicati nella dichiarazione doganale al momento della presentazione della stessa e non è possibile rinviare la comunicazione degli stessi ad un momento successivo presso la dogana di uscita e nella forma di una dichiarazione sommaria di uscita. Qualora, quindi, la dichiarazione doganale non contenga i dati sicurezza, il circuito doganale di controllo gestirà di conseguenza tali dichiarazioni doganali.

Per quanto riguarda la dichiarazione sommaria di uscita (EXS – Export Summary Declaration) si precisa che ai sensi dell'art. 182 quater del Reg. (CEE) 2913/92 e dell'art. 842 bis, p.1, delle DAC, come modificato dal punto 28 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010, la EXS, deve essere presentata solo nei casi in cui alla merce non è attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria una dichiarazione in dogana. Non è pertanto ammessa la presentazione di una EXS all'ufficio di uscita a completamento di una precedente dichiarazione doganale priva dei dati di sicurezza di cui alla Tabella 1 dell'allegato 30bis.

La EXS va presentata all'ufficio doganale di uscita cioè, all'ufficio doganale dal quale le merci lasciano effettivamente il territorio doganale della Comunità o, in caso di trasporti aerei o marittimi, all'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate sulla nave o sull'aeromobile che le porterà a destinazione, fuori dal territorio doganale della Comunità. Tale ufficio procede ad adeguati controlli sulla base dell'analisi dei rischi, soprattutto ai fini sicurezza, prima dello svincolo delle merci per l'uscita entro un periodo di tempo compreso tra il tempo limite indicato in relazione alla modalità di trasporto, dall'art. 592ter delle DAC e il momento del carico o della partenza della merce stessa. La EXS va trasmessa in formato elettronico e deve contenere i dati di cui alla

Tabella 1 dell'allegato 30 bis. La presentazione cartacea è ammessa nei casi di "fall back" e quindi di mancato funzionamento dei sistemi informatici della dogana o del soggetto che deve presentare tale dichiarazione ed è disciplinata dall'art. 842 ter del Reg. (CEE) 2454/93. In tal caso si utilizza il formulario di cui all'allegato 45 decies del predetto Regolamento.

La EXS è presentata alternativamente dal vettore, dal gestore del magazzino di temporanea custodia o gestore custodia in una zona franca (purché il vettore sia informato della presentazione e abbia dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale), oppure da un rappresentante di uno di tali soggetti, od ancora da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in questione o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale competente. Seguono alcuni esempi di presentazione della EXS, nonché di esonero dalla presentazione.

Nel primo periodo di avvio della procedura che prevede l'obbligo di presentazione della EXS, gli uffici operativi, nelle ipotesi in cui si verificano difficoltà nella presentazione di tale dichiarazione in formato telematico da parte degli operatori economici interessati, potranno effettuare la prevista analisi dei rischi sicurezza sulla base dei dati contenuti nel modello Documento Sicurezza – DS, conforme all'allegato 45 decies del Reg. (CEE) 2454/93, come introdotto dall'Allegato V del Reg. (CE) 414/2009, presentato preferibilmente su supporto esterno (usb, cd-rom etc.), oppure sulla base dei dati contenuti nei documenti commerciali o di trasporto, cercando di evitare tempistiche sensibilmente maggiori rispetto a quelle normalmente previste nel caso di presentazione della EXS in formato elettronico.

Gli uffici doganali vengono invitati ad evitare, per quanto possibile, ritardi nel rilascio della spedizione anche nei casi in cui la EXS in formato elettronico sia presentata in ritardo rispetto alle tempistiche previste dall'art. 592ter delle DAC.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della Circolare 18/D.

↳ La Circolare dell'Agenzia delle Dogane 18/D del 29 dicembre 2010 è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/7e90bc00453982e6985e9fe140e74740/gtr-c-20101229-18D.pdf?MOD=AJPERES&%3BCACHEID=7e90bc00453982e6985e9fe140e74740>



Adeguamento del Servizio Telematico Doganale EDI al codice EORI:

come noto, il 1° luglio 2009 è stato dato l'avvio al sistema di registrazione e di identificazione degli operatori economici denominato E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification), il quale prevede l'attribuzione agli operatori economici e ad altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, da parte degli Stati membri, di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio comunitario da utilizzare nei rapporti tra i soggetti in questione e le Amministrazioni doganali, nonché per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali dei diversi Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 273/2009 del 2 Aprile del 2009 ha prorogato al 1° gennaio del 2011 l'obbligo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata (ENS: entry summary declaration) e della dichiarazione sommaria di uscita (EXS: exit summary declaration).

Con la Nota n° 156159 del 31 dicembre 2010, l'Agenzia delle Dogane informa che, allo scopo di consentire la presentazione telematica delle predette dichiarazioni anche a soggetti non stabiliti in Italia e quindi non in possesso di un Codice fiscale/Partita IVA italiani, è stato realizzato un primo adeguamento del servizio Telematico Doganale, per consentire ai soggetti in possesso di un codice EORI rilasciato da uno dei Paesi dell'U.E. di operare secondo le modalità e nei limiti di seguito indicati.

In una prima fase, gli operatori non italiani identificati con codice EORI potranno richiedere l'autorizzazione per la presentazione delle ENS ed EXS indicando:

le postazioni di collegamento che intendono utilizzare per la trasmissione dei messaggi elettronici;

ove necessario, uno o più "fornitori di servizi" di cui intendono avvalersi per la trasmissione dei messaggi elettronici;

se necessario, uno o più sottoscrittori delegati all'apposizione della firma digitale sui messaggi elettronici da trasmettere (la nota dell'Agenzia delle Dogane ricorda che la presentazione telematica delle ENS ed EXS non prevede l'apposizione della firma digitale sui relativi messaggi elettronici).

I fornitori di servizi ed i sottoscrittori eventualmente indicati devono essere, in ogni caso, soggetti residenti in Italia.

Per tutti i soggetti non residenti in Italia in possesso di codice EORI, è consentita la registrazione al Servizio Telematico Doganale.

All'atto della compilazione della relativa istanza di adesione, i soggetti interessati dovranno qualificarsi esclusivamente come soggetti richiedenti, e dovranno selezionare la voce "dichiarazione doganale" per la presentazione delle ENS ed EXS.

Compilata ed inviata l'istanza, l'operatore, per ritirare l'autorizzazione al Servizio Telematico Doganale, deve presentare all'Ufficio delle Dogane:

il passaporto in originale o altro documento di identità valido alla data del ritiro, nel caso di persona fisica, ovvero (nel caso di persone giuridiche o di associazioni di persone), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese o alla Camera di commercio, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi dall'autorità competente del Paese interessato (Italia o Paese terzo); il passaporto, in originale o altro documento di identità valido alla data del ritiro, della persona fisica che presenta l'istanza.

Nel caso in cui la persona che intende ritirare l'autorizzazione non sia la persona fisica o il legale rappresentante della persona giuridica o della associazione di persone cui il codice EORI va attribuito, va inoltre presentata una procura notarile in originale, ovvero un atto di delega, sempre in originale, unitamente al passaporto valido alla data del ritiro o altro documento del soggetto delegante, in originale o in copia autentica.

↳ La Nota n° 156159 del 31 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/0676ac80453f62afa244a7e140e74740/ict-n-20101231-156159RU-adeguamento-std-iori.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0676ac80453f62afa244a7e140e74740>

Adempimenti previsti dalla legislazione comunitaria per le merci all'entrata nel territorio doganale della Comunità in applicazione delle misure di sicurezza:

con la Circolare N. 19/D del 30 dicembre 2010, l'Agenzia delle Dogane informa descrive il quadro normativo relativo alle misure di sicurezza applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità, introdotte dai Regolamenti (CE) 648/2005 e 1875/2006, alla luce anche delle successive modifiche legislative apportate nel settore in parola dai Regolamenti (CE) 273/2009, 312/2009, 414/2009 e 430/2010.



Si ricorda che per evitare l'introduzione nel territorio doganale comunitario di merci che possano costituire minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, e per l'ambiente e per i consumatori è stato introdotto il concetto di gestione dei rischi ai fini della sicurezza, ossia la valutazione da parte delle autorità doganali di una serie di dati relativi alle merci destinate all'introduzione nel territorio doganale comunitario. Tali disposizioni prevedevano, già dal 1° luglio 2009, l'obbligo dell'invio di una dichiarazione sommaria di entrata (ENS) all'ufficio di primo ingresso nel territorio doganale della Comunità entro i limiti temporali disposti dall'art. 184 bis delle DAC. Considerate le difficoltà di applicazione dei suddetti regolamenti e tenuto conto della complessità del processo di invio delle ENS, con il reg. CE 273/2009 la Commissione ha successivamente reso facoltativo per gli operatori economici l'invio della ENS fino al 31 dicembre 2010, per concedere agli operatori economici un maggior lasso di tempo per adeguare i loro sistemi alle nuove disposizioni legislative.

L'invio della ENS diviene pertanto obbligatorio dal 1° gennaio 2011.

Quanto ai soggetti che possono presentare la ENS, si tratta delle seguenti categorie di operatori:

1. la persona che introduce le merci nel territorio doganale comunitario;
 2. la persona che si assume la responsabilità del trasporto delle merci nel territorio doganale della Comunità;
- oppure
3. un soggetto terzo che può essere la:
 - a) persona per conto della quale agisce la persona di cui ai precedenti punti 1 e 2 ;
 - b) qualsiasi persona in grado di presentare le merci o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale competente;
 - c) o il rappresentante di uno dei soggetti identificati nei precedenti punti 1, 2 , 3.a) e 3.b).

L'art. 181 ter delle DAC, come modificato dal Regolamento (CE) 312/2009, ha disposto che per vettore (trasportatore) si intendono i soggetti di cui ai punti 1 e 2.

L'art.36 ter, par.4, del CDC prevede che anche in presenza di un soggetto terzo il responsabile della presentazione della ENS è sempre il vettore; tale soggetto terzo può presentare la ENS al posto del responsabile ma solo con il suo consenso, cioè in base ad accordi contrattuali.

L'ufficio doganale dove va presentata la ENS può tuttavia presumere che il consenso sia stato dato, a meno che non sia dimostrato il contrario.

Il soggetto dichiarante, ossia chi presenta la ENS, è tenuto a fornire le informazioni a lui note al momento della presentazione della stessa.

Egli è sempre responsabile dell'esattezza dei dati indicati nella ENS e del rispetto di tutti gli obblighi relativi all'entrata dei beni nel territorio doganale della Comunità ai sensi dell'art.199 delle DAC, ma non è tenuto a verificare l'esattezza di tali dati se non vi sono ragionevoli dubbi sulla loro autenticità. A tal fine i soggetti terzi sono tenuti a fornire informazioni complete e accurate.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare in oggetto.

↳ La Circolare N. 19/D del 30 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/75619780453bffa39abf9fe140e74740/gtr-c-20101230-19D.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=75619780453bffa39abf9fe140e74740>

Telematizzazione delle accise e DAA Telematico, differimento della trasmissione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione, in ambito nazionale, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio: con la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane Prot. 148000/RU del 28 dicembre 2010 viene differita al 1° gennaio 2012 la decorrenza dell'obbligo, prevista dal comma 1, dell'art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. n.38869 del 1° aprile 2010, per l'adozione del documento amministrativo, in forma elettronica, per la circolazione, in ambito nazionale dei prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta di cui all'articolo 61 del Testo Unico Accise (D.lgs n. 504/1995).

La decorrenza dell'obbligo, prevista dal comma 5, dell'art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. n.38869 del 1° aprile 2010, per l'adozione dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti per i quali è stata assolta l'imposta di cui all'art. 62 del Testo Unico, approvato con D.lgs n. 504/1995, è invece differita a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo.



Restano valide le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 1496 del 26 settembre 2007, n. 46083 del 1° aprile 2009 e n. 38869 del 1° aprile 2010 non espressamente modificate dalla determinazione in commento.

↳ La determinazione del Direttore dell'Agazia delle Dogane Prot. 148000/RU del 28 dicembre 2010 è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/7eb5ca0045396f7b97ee97e140e74740/1ct-d-20101229-148000.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7eb5ca0045396f7b97ee97e140e74740>

Osservatorio Tributario

Istanza di interpello - Chiarimenti in merito alle prestazioni collegate alle esportazioni di beni da uno Stato membro ad un Paese extra-Ue, di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972: con la risoluzione N. 134/E del 20 dicembre 2010, l'Agazia delle Entrate Con la risoluzione n. 134/E del 20/12/2010 precisa che il trasferimento di materiale lapideo, acquistato da una società in un altro Paese Ue e dalla stessa affidato a un agente incaricato della spedizione diretta (e senza tappe) verso l'Arabia Saudita, fruisce dello stesso regime agevolato di non imponibilità Iva applicato all'operazione principale che, in questo caso, è una cessione all'esportazione.

L'operazione analizzata dall'Agazia in occasione della richiesta di interpello constava in particolare di tre momenti: l'acquisto UE, il trasporto e la vendita extra UE. La prima e l'ultima operazione rappresentano una cessione all'esportazione e, come tale, non imponibile ai fini Iva perché mancante del requisito della territorialità. Tra i due momenti tuttavia, si inserisce l'intervento di un terzo soggetto delegato a effettuare il trasferimento dei beni direttamente in Arabia Saudita, via mare e senza mai varcare i confini nazionali.

Dopo aver stabilito che l'attuazione di tale incarico (mandato senza rappresentanza) va qualificata come prestazione di servizi, rientrando quindi nel campo di applicazione dell'Iva, L'Agazia precisa che, in sostanza, si tratta una prestazione di servizi collegata a un

"affare" principale. Ed è proprio la stretta connessione e l'inscindibilità dei vari passaggi alla realizzazione dello scambio internazionale a determinarne la non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2, del Dpr 633/1972.

La risoluzione precisa altresì che nel caso in cui l'incaricato della spedizione del materiale non sia residente nel territorio dello Stato, il committente nazionale è tenuto all'autofatturazione, anche se l'operazione è non imponibile. Al contrario, se l'agente è residente in Italia, le regole da seguire sono quelle della fatturazione ordinaria. Per quanto riguarda l'obbligo di compilare o meno il modello Intrastat, nell'ipotesi in esame l'adempimento è escluso, in quanto il sistema fiscale dell'Arabia Saudita non prevede alcun tipo d'imposta indiretta sul valore aggiunto.

↳ La risoluzione dell'Agazia delle Entrate N. 134/E del 20 dicembre 2010 è disponibile al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cd6a6480451d129fab67eb49f239df84/risoluzione++134e+2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cd6a6480451d129fab67eb49f239df84

presentazione e-AD, prime istruzioni operative: A seguito della pubblicazione, avvenuta il 7 dicembre 2010 sul sito internet dell'Agazia delle Dogane, della determinazione n. 158235/RU, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, con la circolare N. 16/D del 21 dicembre 2010 vengono forniti ulteriori chiarimenti riguardo alle modalità di presentazione del documento amministrativo elettronico (e-AD).

La determinazione in oggetto, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, detta le modalità per l'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 504/95 (testo unico accise) di presentazione del documento amministrativo elettronico (e-AD). Al riguardo, con determinazione n. 38869 del 1° aprile 2010 era stabilita la decorrenza del 1° gennaio per tale obbligo, dando facoltà agli operatori di continuare ad applicare le disposizioni relative al DAA cartaceo fino al 31 dicembre 2010.

I chiarimenti riguardano in particolare i soggetti abilitati alla presentazione del documento e l'anagrafica accise, gli obblighi dello spedite e le procedure di riserva, ossia le procedure da



utilizzare in caso di indisponibilità del sistema informatico.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare in oggetto.

→ La circolare dell'Agenzia delle Dogane N. 16/D del 21 dicembre 2010 è disponibile al seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/593c7a80452044e7b9c9dbfe140e74740/gtr-c-20101221-16D.pdf?MOD=AJPERES&_AMP%3BCACHEID=593c7a80452044e7b9c9dbfe140e74740

Progetto sperimentale INFOIL –Circolare 14/D del 10 agosto 2010. Ulteriori chiarimenti relativi alla riconciliazione tra le misure manuali e le telemisure nonché agli scarti tollerabili all'atto della retrocessione a semilavorato del piede residuale del serbatoio: nella circolare 14/D del 10 agosto 2010, concernente la definizione da parte dell'Agenzia degli indirizzi operativi previsti dal D.M. n. 169 del 29 ottobre 2009 (Regolamento INFOIL) e dalla determinazione direttoriale n. 72258/R.U. del 24 maggio 2010 (Direttoriale INFOIL), erano state riservate, nelle more della conduzione di apposite verifiche da parte dei gruppi misti permanenti di lavoro attivi presso ciascun impianto, una serie di definizioni quali:

1) lo scarto ammissibile tra la misura manuale e quella effettuata in maniera automatica del livello e della temperatura di un prodotto stoccato all'interno di un serbatoio (rif. paragrafi 1.3.1 e 1.3.2 della predetta circolare), nei casi in cui sia disponibile la sopra citata misura manuale;

2) il criterio per il controllo della quantità residuale in serbatoio in caso di reimmissione della stessa nel ciclo produttivo promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti anche per la preparazione di altro prodotto, in linea con quanto stabilito dall'art.1, comma 6, del D.M.169/09, richiamato dall'art. 3, comma 4, della Direttoriale INFOIL (si veda il paragrafo 4.2 sub.7 della predetta circolare).

Con riferimento alla prima problematica, l'Agenzia delle Dogane precisa quanto segue:

a) nel caso di misure di livello in serbatoio riferite ad una determinata quantità di prodotto stoccato, qualora sia presente una misura manuale, lo scarto ammissibile tra quest'ultima e quella fornita dal telelivello è stabilito, tenendo conto della sensibilità dei due diversi strumenti

impiegati per le due rilevazioni della medesima grandezza, in 4 mm (+/- 2 mm con riferimento alla telemisura).

b) nel caso di misure di temperatura in serbatoio riferite ad una determinata quantità di prodotto stoccato, qualora sia presente una misura manuale, lo scarto ammissibile tra quest'ultima e quella fornita dal telelivello è stabilito, tenendo conto della sensibilità dei due diversi strumenti impiegati per le due rilevazioni della medesima grandezza, in 0,4 °C (+/- 0,2 °C con riferimento alla telemisura).

Relativamente alla seconda problematica, viene in primo luogo chiarita la definizione, con riferimento a ciascun serbatoio di prodotto finito, delle seguenti quantità:

- 1) residuo contabile: ossia la quantità determinata nell'accertamento di produzione meno la sommatoria delle singole quantità estratte (indipendentemente dallo strumento con cui siano state misurate), quali risultano dai documenti fiscali (DAA e DAS) emessi a scorta dei prodotti estratti;
- 2) residuo misurato: ossia la quantità di prodotto accertato che residua al termine delle operazioni di estrazione, ottenuta - ferma restando la densità a 15°C determinata all'atto dell'accertamento di produzione - dallo sviluppo delle telemisure o, in caso di misura manuale del livello e della temperatura, dallo sviluppo di quest'ultime grandezze.

Avuto riguardo agli esiti delle sopra richiamate verifiche dei gruppi misti permanenti nonché alla nota dell'allora Area Centrale Verifiche e Controlli prot. 1416 del 25 gennaio 2002, si comunica che quando la differenza tra il residuo contabile ed il residuo misurato rapportata a quest'ultimo è (in valore assoluto) maggiore di 1%, l'annullamento del carico d'imposta viene operato sul residuo misurato. Viceversa, nel caso in cui la predetta differenza percentuale è minore o uguale, in valore assoluto, a 1%, il predetto annullamento è operato sul residuo contabile.

Le tre specifiche di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Ulteriori istruzioni e precisazioni vengono fornite riguardo al riallineamento della telemisura alla misura manuale in caso di riscontro di uno scarto superiore a quello ammesso, di operazioni di accertamento in serbatoio e programma inventariale per l'anno 2011 sugli impianti INFOIL, per le quali si rinvia al testo della circolare.



↳ La circolare dell'Agenzia delle Dogane N. 17/D del 23 dicembre 2010 è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/af2cc7804526d5ad855e87e140e74740/act-c-20101223-17D.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=af2cc7804526d5ad855e87e140e74740>

↳ La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate N. 140/E del 29 dicembre 2010 è disponibile al seguente link:

<http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?rand=721374466142465923>

Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA – errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997: con la risoluzione N. 140/E del 29 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate precisa che il non residente che ha effettuato cessioni di beni nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato senza assolvere l'Iva mediante il meccanismo del *reverse charge* (ma secondo le modalità ordinarie), potrà sanare tale violazione con il versamento - in misura ridotta e avvalendosi del ravvedimento - della sola sanzione del 3% dell'imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di effettuare ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto. Si ricorda che il *reverse charge* comporta l'obbligo per il cessionario di assolvere l'Iva mediante l'emissione di un'autofattura riportante l'indicazione dell'imposta dovuta. In tal caso, debitore d'imposta non è più il cedente o il prestatore, bensì colui il quale ha ricevuto il bene o la prestazione.

Tale meccanismo è divenuto obbligatorio anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un altro, passivo, stabilito nel territorio dello Stato, anche quando il cedente o il prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Le operazioni compiute in violazione tale regime sono soggette ad una sanzione apposita, disciplinata dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.lgs. 471/1997, pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, "*con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo*".

Istruzioni operative relative al documento amministrativo elettronico (e-AD) per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa: le istruzioni in oggetto, fornite dall'Agenzia delle Dogane con la Nota Prot. 156606/RU del 22 dicembre 2010, in particolare illustrano, con vigenza dalle ore 15 del 23 dicembre 2010, gli adempimenti connessi alle figure professionali tenute all'inoltro dell'e-AD, nonché all'applicazione delle procedure informatizzate relative alle movimentazioni in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa in ambito nazionale e comunitario, ad eccezione delle spedizioni destinate alla Danimarca ed alla Polonia (che aderiranno al sistema EMCS a partire dal 1° gennaio 2011).

↳ La Nota dell'Agenzia delle Dogane Prot. 156606/RU del 22 dicembre 2010 è disponibile al seguente link:

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/c9787f80452936f988cb8fe140e74740/ict-n-20101222-156606-Istruz_eAD.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c9787f80452936f988cb8fe140e74740